

**DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014**  
**125/2014/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER RITARDATO  
CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2010**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 98/06);

- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, EEN 25/09, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10 (di seguito: deliberazione EEN 25/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 settembre 2010, EEN 12/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 80/11 (di seguito: deliberazione VIS 80/11).

## **FATTO**

1. Con deliberazione VIS 80/11, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. (di seguito: Mediterranea Energia), un procedimento per accertare la violazione dell’art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e dell’art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09 ed irrogare la relativa sanzione pecuniaria; in particolare, la società non ha trasmesso all’Autorità, entro il termine del 31 maggio 2011, almeno il 60% di titoli di efficienza energetica corrispondenti al suo obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2010.
2. La società, con nota 2 settembre 2011 (prot. Autorità 22659), ha chiesto di essere sentita in audizione finale e, con nota 23 novembre 2011 (prot. Autorità 30674), ha depositato una memoria difensiva.
3. Con note 9 agosto 2011 (prot. Autorità 878) e 29 maggio 2012 (prot. Autorità 16771), Mediterranea Energia ha trasmesso, rispettivamente, 2.811 TEE a totale compensazione e copertura dell’obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2010 e 3.342 TEE a copertura dell’obiettivo a valere nell’anno 2011.
4. Con nota 12 settembre 2012 (prot. 27468), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. In data 17 gennaio 2013 si è svolta l’audizione innanzi al Collegio dell’Autorità.
6. Con lettera 28 gennaio 2013 (prot. Autorità 3808), l’esercente ha inviato documentazione a sostegno delle argomentazioni svolte nel corso dell’audizione finale innanzi al Collegio.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

7. L’art. 3, comma 2, della deliberazione dell’Autorità EEN 25/09 fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell’anno 2010.
8. In base ai criteri definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 la quota degli obiettivi posti in capo ad ogni distributore obbligato è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuito ai clienti finali allacciati alla sua rete e quella complessivamente distribuita dai soli distributori obbligati.
9. L’art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all’Autorità i titoli di efficienza energetica relativi

all'anno precedente ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.

10. L'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifichi che ciascuna impresa di distribuzione posseda i titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuna di esse assegnato maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
11. Il comma 3, del citato art. 5 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che *“(...) qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo”*.
12. L'art. 3, comma 1, della deliberazione 98/06 nel disciplinare la *“consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale”* prevede che *“dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all'Autorità, mediante un'unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprietà, distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato”*.
13. L'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115/08 prevedono che in caso di inottemperanza, l'Autorità applica le sanzioni di cui alla legge 481/95.

#### *Argomentazioni di Mediterranea Energia*

14. Con nota 23 novembre 2011 la società ha riconosciuto di non aver conseguito, alla data del 31 maggio 2011, l'obiettivo di risparmio di energia primaria relativo all'anno d'obbligo 2010, dichiarando e documentando, però, di aver provveduto a trasmettere, in data 9 agosto 2011, 2.811 TEE, pari al 100% del proprio obiettivo relativo all'anno d'obbligo 2010.
15. La società afferma quindi di non aver ottenuto alcun vantaggio dalla condotta contestata e che tale condotta non ha prodotto effetti pregiudizievoli nei confronti degli utenti finali del servizio.
16. Per queste ragioni la società chiede l'archiviazione senza irrogazione di sanzione del presente procedimento o, in subordine, che sia irrogata la sanzione minima.
17. Nel corso dell'audizione finale la società ha ribadito le argomentazioni già svolte con la memoria difensiva, aggiungendo che: a) l'adempimento (pur tardivo) rilevarebbe in senso attenuante non solo quale indice di una personalità dell'agente non incline alla violazione della regolazione, ma anche quale opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; b) l'acquisto tardivo dei certificati bianchi sarebbe da ricondurre, sia pure indirettamente, al sistema registratosi in Abruzzo, ove la società svolge in via prevalente la sua attività, ed in particolare alla circostanza che le somme dovute da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE) per i

minori ricavi 2009 relativi ai comuni colpiti dal terremoto in Abruzzo sono state incassate solo nel marzo 2012.

#### *Valutazione delle argomentazioni di Mediterranea Energia*

18. Non sono condivisibili le argomentazioni della società in merito alla non sanzionabilità della condotta in quanto la stessa non integra una semplice violazione di tipo formale derivante dal mancato rispetto di previsioni preordinate all'attivazione di un flusso informativo verso l'Autorità, bensì il non tempestivo adempimento di una condotta finalizzata, direttamente o indirettamente, al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente.
19. L'assenza di indebiti vantaggi e/o di effetti pregiudizievoli nei confronti degli utenti finali non rileva ai fini dell'integrazione dell'illecito, ma ai fini della quantificazione della sanzione.
20. Le difficoltà finanziarie genericamente richiamate dall'esercente non integrano alcuna delle scriminanti di cui all'art. 4 della legge 689/81, nè possono essere valorizzate sotto alcuno dei criteri di quantificazione della sanzione di cui all'art. 11 della medesima legge. Come risulta dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, la società ha infatti provveduto all'acquisto di TEE a totale compensazione dell'inadempienza dell'obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010 già ad agosto 2011, e cioè in una data precedente a quella del bonifico della CCSE; circostanza che dimostra inequivocabilmente come pure in assenza del bonifico la società avrebbe potuto adempiere all'obbligo di acquisto dei TEE.
21. Come riconosciuto dalla medesima società, Mediterranea Energia non avendo inviato, entro il termine del 31 maggio 2011, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso di almeno il 60% dei titoli di efficienza energetica corrispondenti all'obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010 e non avendo provveduto entro quella data all'acquisto dei medesimi titoli ha violato l'obbligo di trasmettere all'Autorità entro il 31 maggio 2011 i titoli di efficienza energetica relativi all'anno 2010, come prescritto dagli artt. 11 del decreto ministeriale 20 luglio 2004, con ciò mostrando il mancato adempimento del 60% dell'obiettivo specifico di risparmio energetico relativo all'anno d'obbligo 2010, fissato a suo carico dall'art. 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità EEN 25/09, pari per la società a circa 1.686 TEE.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

22. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
23. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, Mediterranea Energia non ha rispettato norme finalizzate al perseguimento del risparmio energetico e

- alla tutela dell'ambiente. Si dà atto che la società non ha prodotto effetti pregiudizievoli nei confronti degli utenti finali del servizio.
24. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
  25. Rilevano ai fini della *personalità dell'agente* le circostanze di cui al precedente punto 3 ed in particolare il fatto che la società con nota 9 agosto 2011 (prot. Autorità 878) abbia trasmesso n. 2.811 TEE a totale compensazione e copertura dell'obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010. Alla valorizzazione di questa stessa circostanza sotto il diverso profilo del "ravvedimento operoso" – invocata dall'esercente nel corso dell'audizione finale – osta il dettato dell'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 144/08 (ora art. 30 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com) a norma del quale "*ai fini della quantificazione della sanzione, lo stesso fatto può essere valutato una sola volta nell'ambito del medesimo procedimento e in base ad uno solo dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81*". Rileva altresì la circostanza che con deliberazione VIS 88/10 alla società è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver comunicato in ritardo l'attivazione in alcune località del servizio di distribuzione e fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL).
  26. In merito alle condizioni economiche dell'agente si rileva che nel 2010 la società nello svolgimento dell'attività di distribuzione ha realizzato un fatturato rilevante di euro 12.303.786

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l., dell'art. 11, comma 1, del decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004, dell'art.3 della deliberazione EEN 25/09 e dell'art. 3 della deliberazione 98/06;
2. di irrogare, nei confronti di Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 31.800,00 (trentunomilaottocento);
3. di ordinare a Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F 23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");

5. di ordinare a Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l., via Luigi Galvani 17/b, 47100 Forlì (FC), di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise 2, 00187 Roma, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, al Gestore del mercato elettrico, largo Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma, e alla Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*